



# Comune di Cinisello Balsamo

## Città Metropolitana di Milano

**ORIGINALE**

Data: 23/07/2020

**CC N. 27**

### **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020**

L'anno duemilaventi addì 23 del mese di luglio alle ore 20:45, in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, si è riunito il Consiglio Comunale in Prima convocazione ed in seduta straordinaria presieduta dal Sig. Papini Luca nella sua qualità di Presidente, assiste Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo.

Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale:

		Pres			Pres
GHILARDI GIACOMO		Si	ROCCARO DAVIDE	LEGA	Si
TREZZI SIRIA	P.D.	Si	RAHO MARIA CONCETTA	LEGA	No
GHEZZI LUCA	P.D.	Si	BERTO MARCO PAOLO	LEGA	Si
CATANIA ANDREA	P.D.	No	ZINESI MAURIZIO	M.5 S.	Si
BARTOLOMEO PATRIZIA	P.D.	Si	DUCA GIANFRANCA	C.B. CIVICA	No
TARANTOLA MARCO	P.D.	No	SEGGIO GIUSEPPE	F.D.I.	No
CALABRIA DANIELE	P.D.	Si	DAMBRA SCELZA	L.C. L.T.C.	Si
MERONI AUGUSTO	LEGA	Si	SALMI CATIA	F.D.I.	Si
DAINO ROSARIO	LEGA	Si	DI LAURO ANGELO	GRUPPO	Si
BOGNANNI SILVANA	LEGA	Si	CIOTOLA CARLO	F.I.	Si
MODENA FILIPPO	LEGA	Si	MALAVOLTA RICCARDO	N.C.I.	Si
FUMAGALLI CRISTIANO	LEGA	Si	VAVASSORI LUIGI ANDREA	M.5 S.	Si
PAPINI LUCA	LEGA	Si			

Componenti presenti n. 20.

Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO:	APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020
----------	---

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ai commi da 641 a 668, come modificati dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16 (convertito in Legge n. 68/2014), contiene la disciplina della Tassa sui Rifiuti;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 702, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

**Richiamato** in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente Territorialmente Competente (ETC) o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente Territorialmente Competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

**Tenuto conto** che nel territorio in cui opera il Comune di Cinisello Balsamo non è presente l'Ente di Governo dell'Ambito (EGA), previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente Territorialmente Competente previste dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 sono svolte dal Comune medesimo;

**Considerato** che secondo quanto previsto dall'art. 8 del citato DPR 158/1999, occorre approvare un Piano Finanziario con una relazione tecnica attraverso la quale vengano individuati tutti i costi utili alla determinazione della tariffa e venga descritta la

modalità di gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti del territorio comunale;

**Esaminato** il Piano Economico-Finanziario c.d. "Grezzo" del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del servizio, Nord Milano Ambiente (N.M.A.) Spa, acquisito agli atti di questa Amministrazione al n. 42566 del 19/06/2020 (Allegati <<A>>) e la successiva integrazione dei costi del servizio di gestione delle tariffe e rapporti con l'utenza operata dall'Ente, il quale espone un costo complessivo di € 10.279.105,27, così come rilevabile dal prospetto di Piano Economico-Finanziario Consolidato allegato e parte integrante della presente deliberazione (All. <<B>>);

**Tenuto conto** che il piano economico-finanziario del soggetto Gestore (NMA Spa) è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che ha redatto il piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

**Effettuata** con esito positivo la procedura di validazione del piano economico-finanziario, consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario consolidato, posta in essere dall'Ente Territorialmente Competente (ETC) svolto dal Responsabile Ufficio Partecipate come da risultanza sottoscritta dal Segretario Generale dell'Ente, giusta nota del 25 giugno 2020 acquisita agli atti di questa Amministrazione al n. c\_c707/UFJOM GE/2020/0044048 del 25/06/2020 allegata e parte integrante del presente atto (All. <<C>>);

**Preso atto** delle "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653, dell'art. 1, della Legge n. 147 del 2013" pubblicate dal MEF per supportare gli Enti Locali nell'analisi della stima dei fabbisogni standard per la funzione "smaltimento rifiuti";

**Ritenuto** di stabilire, per le motivazioni dettagliatamente riportate nella relazione illustrativa del Piano Economico-Finanziario "Grezzo" di NMA Spa opportunamente integrata con il presente atto, i seguenti valori dei parametri la cui determinazione è rimessa dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 all'Ente Territorialmente Competente:

- fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti ( $b$ ): 0,60;
- fattore di *sharing* dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI ( $1 + \omega_a$ ): 0,84;
- coefficiente di gradualità della componente a conguaglio 2018, come meglio specificato nella relazione illustrativa del Piano Economico-Finanziario, secondo la formula Arera al punto 15.7 dell'Allegato <<A>> METODO TARIFFARIO SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2018-2021 - MTR alla deliberazione ARERA n. 443/2019, determina un valore di  $\delta$  tale da annullare il conguaglio;

**Ritenuto** per quanto sopra di prendere atto della validazione operata dal competente Ufficio di questa Amministrazione del Piano Economico-Finanziario "Grezzo" e dei relativi allegati e di trasmettere gli stessi ad ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della più volte citata deliberazione ARERA n. 443/2019;

**Visto** il rinnovato Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), in corso di approvazione nella medesima seduta consiliare di cui al presente atto;

**Preso atto** che la tariffa è determinata sulla base dei criteri disciplinanti il metodo

normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

**Visti:**

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

**Visto**, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico-Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

**Richiamato** il Piano Economico Finanziario consolidato relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

**Visto** l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *“a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*;

**Tenuto conto** che, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, *“fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente Territorialmente Competente”*;

**Rilevato** che il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per l'anno 2020 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computate per l'anno 2019, rispetta i limiti di cui all'art. 3 dell'allegato alla deliberazione ARERA n. 443/2019;

**Preso atto** che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI dell'approvando Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso specifiche risorse di bilancio;

**Ritenuto** di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Economico-Finanziario consolidato riportato nell'allegato “A” succitato, tra utenze domestiche e non domestiche in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze come segue: 49% a carico delle utenze domestiche e 51% a carico delle utenze non domestiche;

**Visto** il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, che individua i coefficienti Ka e Kb per la determinazione della tariffa da applicare alla macro-categoria delle utenze domestiche, suddivisa in parte fissa ed in parte variabile, ed i coefficienti Kc e Kd per la determinazione della tariffa da applicare alle utenze non domestiche, sempre distinta in parte fissa ed in parte variabile stabilendoli nella misura del minimo;

**Ritenuto**, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2020, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche;

**Dato atto** che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2020 e il totale delle entrate tariffarie computate per il 2019, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019;

**Ricordato che** la misura tariffaria per la TARI giornaliera é determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 50 per cento;

**Ritenuto**, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2020:

- prima rata: 16/10/2020
- seconda rata: 16/12/2020
- terza rata: 16/02/2021 a saldo e conguaglio

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16/10/2020;

**Preso atto** che per le utenze Non Domestiche la cui attività sia stata sospesa in virtù di leggi, decreti, provvedimenti regionali o comunali, a causa dell'emergenza sanitaria COVID 19, si provvede ad abbattere del 25% della parte variabile della tariffa, mentre quelle tuttora chiuse alla data di redazione del presente documento con problematiche che si riverbereranno anche in futuro, si opererà una riduzione del 50% della tariffa complessiva e come strumento di copertura dell'eventuale esposizione finanziaria in attuazione della deliberazione 158/2020/R/RIF si farà ricorso a risorse di bilancio, per le categorie come meglio rappresentate nell'All. <<D>> della presente deliberazione per le quali si stima un minor incasso di € 451.623,29 che saranno finanziariamente coperte con risorse di bilancio;

**Considerato che:**

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall'art. 57-bis, comma 1, lettera b, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 154 il quale prevede che: *"In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati"*;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1,*



*comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;*

- a norma dell’art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;*
- a norma dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*
- l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l’applicazione del Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l’art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal Comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della Città Metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente Città Metropolitana;

**Dato atto** che l'art. 138 del D.L. 34 del 19 maggio 2020 *“Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020”* al comma 1, testualmente recita: *“Sono abrogati il comma 4 dell’articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;*

**Preso atto** che l'art. 107 del D.L. 17/03/2020, n. 18, così come modificato con la Legge di conversione, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020 di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 267 al 31 luglio 2020;

**Visto** il parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione finanziaria dell'Ente;

**Acquisiti** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica dei Responsabili pro-tempore rispettivamente dei Servizi finanziari e dei Lavori Pubblici, nonché il parere di regolarità contabile del Responsabile finanziario;

**Proposta** l'immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico Enti Locali, per consentire l'immediata bollettazione prima della pausa estiva ed evitare in tal modo eventuali squilibri nei flussi di cassa;

Tutto ciò premesso;

**Visto** l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

### **DELIBERA**

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di stabilire, per le motivazioni dettagliatamente riportate nella relazione illustrativa del piano economico finanziario opportunamente integrata con il presente atto, i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 all'Ente Territorialmente Competente (ETC), nella misura indicata in premessa;
- 3) Di prendere atto del Piano Economico-Finanziario "Grezzo" i documenti ad esso allegati presentato dal soggetto gestore, Nord Milano Ambiente Spa (NMA Spa) riportati nell'allegato <<A>> alla presente deliberazione;
- 4) Di prendere atto del Piano Economico Finanziario consolidato comprendente i costi amministrativi per la gestione del tributo "Tari", così come da allegato <<B>>;
- 5) Di prendere atto della validazione del piano economico-finanziario posta in essere dall'Ente Territorialmente Competente (ETC) svolto dal Responsabile Ufficio Partecipate come da risultanza sottoscritta dal Segretario Generale dell'Ente, giusta nota del 25 giugno 2020 acquisita agli atti di questa Amministrazione al n. c\_c707/UFJOM GE/2020/0044048 del 25/06/2020 allegata e parte integrante del presente atto (All. <<C>>);
- 6) approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2020 di cui all'allegato <<D>> della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale, comprendente l'enucleazione delle agevolazioni tariffarie previste dalla deliberazione Arera n. 158/2020;
- 7) Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
- 8) Di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale determinato dalla Città Metropolitana di Milano nella misura del 5%;
- 9) Di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2020:
  - prima rata: 16/10/2020
  - seconda rata: 16/12/2020
  - terza rata: 16/02/2021 a saldo e conguagliocon possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16/10/2020;
- 10) Di trasmettere il Piano finanziario ed i documenti allo stesso allegati all'ARERA ai fini dell'approvazione;

- 11) Di provvedere ad inviare, nei termini di Legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
- 12) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per le motivazioni espresse in narrativa.